

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO RISTORI BIS - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Nella seguente scheda si analizzano le misure a sostegno delle imprese disciplinate nel titolo I del decreto **Ristori bis**, la cui entrata in vigore è avvenuta nello stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale: **il 9 novembre 2020**.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA			
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI art. 1	Allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il primo comma dell'art.1 sostituisce l'allegato 1 a cui il contributo a fondo perduto del decreto ristori era rivolto. Il decreto Ristori bis aggiunge i seguenti codici con le rispettive percentuali:		
	Codice ATECO	DESCRIZIONE	%
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri N.C.A.	100
	493909	Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri n.c.a.	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
	522130	Gestione di stazioni per autobus	100
	931992	Attività delle guide alpine	200
	743000	Traduzione e interpretariato	100
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50	

910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
910200	Attività di musei	200
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100

Il comma 2 dello stesso articolo si rivolge invece agli operatori dei settori economici individuati nella tabella sottostante con **domicilio fiscale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale cc.dd. **zone rosse e arancioni**¹.

Per tali attività il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio **è aumentato di un ulteriore 50%** rispetto alla quota prevista per chi ha la sede operativa o il domicilio fiscale nelle zone gialle.

Codice ATECO	DESCRIZIONE	% ZONE ROSSE E ARANCIONI
561030	gelaterie e pasticcerie	200
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti	200
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina	200
551000	Alberghi	200

Il decreto ristori bis prevede anche il riconoscimento di un contributo per:

- ◆ gli **operatori la cui sede operativa sia all'interno dei centri commerciali**
- ◆ gli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,**

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. Tale contributo verrà riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro e verrà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di un'apposita istanza le cui modalità saranno successivamente disciplinate con un apposito provvedimento.

Per tali soggetti l'entità dell'indennizzo è pari:

- ◆ **al 30%** del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristoro se **l'attività prevalente rientra nell'allegato 1**;
- ◆ **al 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda che verrà trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 del decreto Rilancio² se **l'attività prevalente non rientra** nella Tabella sopra riportata.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Introdotta un contributo per gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere

¹ individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto

² DL n. 34/2020

DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 art.2

la diffusione dell'epidemia "Covid-19". In particolare, è riconosciuto **un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:**

- ◆ hanno la partita IVA attiva,
- ◆ svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella tabella che segue
- ◆ hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, individuate come **zone rosse**³.

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%

³ con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell' articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Il contributo spetta a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai **soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre 2020.** Per tali soggetti l'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del **200%** agli importi minimi previsti e pari a:

- ◆ **1.000 euro per le persone fisiche**
- ◆ **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**

I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 del decreto "Rilancio" e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro previsto dall'articolo in commento direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. **L'entità del contributo sarà pari al doppio di quanto hanno già ricevuto.**

Per coloro che invece non hanno già ricevuto il contributo disciplinato dall'art. 25 del decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell'Agenzia delle

	<p>Entrate.</p> <p>La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:</p> <table border="1" data-bbox="517 450 1410 770"> <tr> <td data-bbox="517 450 681 539">20%</td> <td data-bbox="681 450 1410 539">soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 539 681 680">15%</td> <td data-bbox="681 539 1410 680">soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 680 681 770">10%</td> <td data-bbox="681 680 1410 770">soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.</td> </tr> </table> <p>Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il 200%</p> <div data-bbox="458 878 1469 1285" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Poniamo il caso di una merceria con codice ATECO 475120</p> <table data-bbox="469 981 1453 1106"> <tr> <td>Ricavi/corrispettivi 2019</td> <td>90.000€</td> </tr> <tr> <td>Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019</td> <td>8.000€</td> </tr> <tr> <td>Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020</td> <td>0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)</td> </tr> </table> <p>Differenza di fatturato 8.000 €</p> <p>Contributo decreto Ristori (8.000 x 20% x 200%) = 3.200 €</p> </div> <p>L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.</p>	20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;	15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;	10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.	Ricavi/corrispettivi 2019	90.000€	Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019	8.000€	Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020	0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)
20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;												
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;												
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.												
Ricavi/corrispettivi 2019	90.000€												
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019	8.000€												
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020	0€ (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019)												
<p>CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA art.4</p>	<p>Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 79.1, ◆ 79.11 ◆ 79.12 <p>che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate come zone rosse⁴, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda⁵, con riferimento a ciascuno dei mesi di: ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>												
<p>MISURE A SOSTEGNO DEGLI</p>	<p>Il Decreto cancella la seconda rata dell'IMU, dovuta entro il 16 dicembre</p>												

⁴ con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

⁵ di cui all'articolo 8 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137

<p>OPERATORI TURISTICI art.5</p>	<p>2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata.</p> <p>Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) e del decreto Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020) in materia di cancellazione della seconda rata IMU.</p>
<p>PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO art. 6</p>	<p>Il decreto Ristori bis precisa che la proroga al 30 aprile 2021 del termine entro cui versare la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta 2020⁶, nei confronti dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA; ◆ operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente decreto, ◆ aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), oppure sono esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), <p>si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al primo semestre 2019.</p> <p>Il requisito del calo del 33% del fatturato per poter beneficiare della proroga del versamento del saldo è richiesto quindi solo ai contribuenti delle zone gialle.</p> <p>La normativa specifica che non verrà rimborsato quanto è stato già versato.</p>
<p>SOSPESIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE art. 7</p>	<p>Il Decreto prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di novembre relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle ritenute alla fonte⁷, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; ◆ all'IVA. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>La sospensione opera per i soggetti:</p>

⁶ già prevista dall'art. 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)

⁷ Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973. 29

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; ◆ per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), ◆ <i>che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2,</i> ◆ che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
--	---

Al lavoro, sanità e famiglia è dedicato il titolo 2, ma vi sono anche altre misure di interesse in ambito giuslavoristico. Da segnalare che purtroppo anche in questo caso la formulazione dei provvedimenti non è sempre chiara ed esauriente, forse per la tempistica strettissima dell'emanazione, e si attendono quindi in molti casi chiarimenti ufficiali per l'attuazione. Vediamo i dettagli dei principali articoli nella tabella che segue:

DECRETO RISTORI BIS MISURE PER IL LAVORO E LE FAMIGLIE	
SOSPENSIONE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN AZIENDE DEI SETTORI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE E SITUATE NELLE ZONE ROSSE art .11	<p>Si applica la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020⁸:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai datori di lavoro privati appartenenti ai <u>settori individuati nell'Allegato 1 al decreto 149/2020</u>; 2. ai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute e appartenenti ai settori individuati <u>nell'Allegato 2 al DL 149/2020</u>. <p>Non sono compresi nella sospensione i premi e i contributi per l'assicurazione obbligatoria INAIL ⁹.</p> <p>Come per il decreto Ristori 1, la ripresa dei versamenti è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure ◆ mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>L'agevolazione, per la quale è previsto un onere di 206 milioni di</p>

⁸ Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre** il 16 dicembre.

⁹ diversamente da quanto previsto dal Ristori 1.

	euro, si applica nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
<p>MODIFICHE IN TEMA DI CASSA INTEGRAZIONE, ASO, CIGD Art. 12</p>	<p>La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID-19, recentemente ampliata dal decreto Ristori, viene ulteriormente specificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ricompresi i lavoratori in forza all'azienda alla data del 9 novembre (entrata in vigore del decreto) ♦ viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate quindi le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020. <p>Vale la pena ricordare che il decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020) ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Cassa integrazione ordinaria, ♦ Assegno ordinario e ♦ Cassa integrazione in deroga di lavoro <p>con causale COVID-19, con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il decreto Cura Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all'emergenza epidemiologica.¹⁰</p> <p>Le nuove 6 settimane (periodo massimo) devono essere collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come già successo con il Decreto agosto, se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi residui sulla base della normativa precedente ma collocati dopo il 15 novembre 2020, saranno conteggiati nel nuovo periodo di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.</p> <p>Ora, il decreto-legge Ristori-bis allarga a platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data del 9 novembre, data della entrata in vigore del decreto. In precedenza, la cassa integrazione prevista dal Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.</p> <p>Inoltre, il nuovo decreto prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento, termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p>

¹⁰ Non è chiaro se non aver utilizzato tutte le settimane di integrazioni salariali disponibili con i precedenti decreti sia causa di esclusione dall'utilizzo di questi ulteriori periodi.

	<p>In sintesi:</p> <table border="1" data-bbox="491 360 1426 728"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="491 360 1426 405">CASSA INTEGRAZIONE DOPO DL RISTORI E RISTORI-BIS</th> </tr> <tr> <th data-bbox="491 405 804 450">AMMORTIZZATORI</th> <th data-bbox="804 405 1114 450">MISURA</th> <th data-bbox="1114 405 1426 450">PER CHI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 450 804 636">CIG ASO CIGD</td> <td data-bbox="804 450 1114 636">6 settimane da utilizzare dal 16.11.2020 al 31.1.2021</td> <td data-bbox="1114 450 1426 636">Lavoratori in forza al 9 .11.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="491 636 1426 728">Le domande di periodi precedenti, in scadenza tra il 1 e il 30 settembre sono prorogate al 15 novembre 2020</td> </tr> </tbody> </table>	CASSA INTEGRAZIONE DOPO DL RISTORI E RISTORI-BIS			AMMORTIZZATORI	MISURA	PER CHI	CIG ASO CIGD	6 settimane da utilizzare dal 16.11.2020 al 31.1.2021	Lavoratori in forza al 9 .11.2020	Le domande di periodi precedenti, in scadenza tra il 1 e il 30 settembre sono prorogate al 15 novembre 2020		
CASSA INTEGRAZIONE DOPO DL RISTORI E RISTORI-BIS													
AMMORTIZZATORI	MISURA	PER CHI											
CIG ASO CIGD	6 settimane da utilizzare dal 16.11.2020 al 31.1.2021	Lavoratori in forza al 9 .11.2020											
Le domande di periodi precedenti, in scadenza tra il 1 e il 30 settembre sono prorogate al 15 novembre 2020													
<p>CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Art. 13</p>	<p>E' prevista nelle aree Rosse del territorio nazionale, (scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) individuate con ordinanze del Ministro della salute, in cui sia stata sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, la possibilità per uno dei genitori di alunni di queste classi, se lavoratori dipendenti, di fruire di congedi lavorativi per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza¹¹, sempre che non sia possibile la modalità di lavoro agile.</p> <p>Per i periodi di congedo è riconosciuta, un'indennità' pari al 50 per cento della retribuzione stessa¹².</p> <p>I suddetti periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Sono ricompresi nel beneficio anche i genitori di ragazzi con disabilità grave (ex legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata ugualmente disposta la chiusura.</p> <p>L'Inps è incaricata del monitoraggio delle domande che saranno accettate fino al raggiungimento del limite di spesa pari a 52,1 milioni di euro.</p> <table border="1" data-bbox="478 1635 1442 1960"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="478 1635 1442 1724">AGEVOLAZIONI PER I GENITORI NELLE ZONE IN CUI SIA SOSPESA LA DIDATTICA IN PRESENZA (Zone Rosse)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="478 1724 708 1758">MISURA</th> <th data-bbox="708 1724 1043 1758">DESTINATARI</th> <th data-bbox="1043 1724 1442 1758">NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="478 1758 708 1904">Congedo indennizzato</td> <td data-bbox="708 1758 1043 1904">Genitori lavoratori dipendenti con figli scuola media o disabili</td> <td data-bbox="1043 1758 1442 1904">Al 50% della retribuzione; con contribuzione figurativa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 1904 708 1960">Bonus baby-</td> <td data-bbox="708 1904 1043 1960">Genitori lavoratori</td> <td data-bbox="1043 1904 1442 1960">pari a 1000 euro;</td> </tr> </tbody> </table>	AGEVOLAZIONI PER I GENITORI NELLE ZONE IN CUI SIA SOSPESA LA DIDATTICA IN PRESENZA (Zone Rosse)			MISURA	DESTINATARI	NOTE	Congedo indennizzato	Genitori lavoratori dipendenti con figli scuola media o disabili	Al 50% della retribuzione; con contribuzione figurativa	Bonus baby-	Genitori lavoratori	pari a 1000 euro;
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI NELLE ZONE IN CUI SIA SOSPESA LA DIDATTICA IN PRESENZA (Zone Rosse)													
MISURA	DESTINATARI	NOTE											
Congedo indennizzato	Genitori lavoratori dipendenti con figli scuola media o disabili	Al 50% della retribuzione; con contribuzione figurativa											
Bonus baby-	Genitori lavoratori	pari a 1000 euro;											

¹¹ Ad oggi si tratta del periodo dal 9 novembre al 3 dicembre 2020

¹² calcolata secondo quanto previsto dall'art 23 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

	sitter	autonomi con figli scuola media o disabili	tramite Libretto famiglia INPS
<p>BONUS BABY SITTER Art. 14</p>	<p>ESCLUSIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavoratori in smart working ◆ con altri sostegni al reddito ◆ con altro genitore disoccupato o non lavoratore <p>Nelle Regioni Rosse i genitori di figli frequentanti scuole secondarie di primo grado di cui sia stata disposta la chiusura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iscritti alla Gestione separata o, 2. iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, <p>e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto al bonus baby-sitter per un massimo di mille euro da utilizzare nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (9 novembre - 3 dicembre 2020° norma dell'ultimo DPCM).</p> <p>Il bonus baby-sitter è utilizzabile anche per i figli con disabilità in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>Il bonus può essere richiesto da entrambi i genitori, anche affidatari, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o ◆ altro genitore disoccupato o ◆ non lavoratore. <p>Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari¹³. La fruizione del bonus baby-sitter è anche incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>Come in precedenza viene erogato dall'INPS attraverso il Libretto famiglia, sulla piattaforma INPS, cui sia il beneficiario che il lavoratore incaricato devono registrarsi (con SPID, CIE o CNS) per ottenere l'accredito dell'importo. Le modalità di richiesta e gestione saranno illustrate in una circolare INPS.</p>		
<p>FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Art. 15</p>	<p>Il Decreto Ristori bis con l'art. 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo apposito per il sostegno degli enti del Terzo Settore con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Il fondo provvederà a garantire interventi in favore di:</p>		

¹³ Questo aspetto e l'incompatibilità con lo smart working, differenziano questa misura dalla precedente, garantita dai decreti Cura Italia e Rilancio.

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ♦ associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ♦ organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. <p>Le disponibilità verranno ripartite secondo criteri da stabilirsi con un prossimo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.</p> <p>Il contributo NON è cumulabile con quanto previsto dagli artt.1 e 3 dello stesso Decreto, ossia con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ♦ il Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
<p style="text-align: center;">INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI art. 28</p>	<p>L'articolo 28 del DL n. 149/2020 contiene una precisazione in merito all'erogazione dell'indennità di 800 euro, prevista a favore dei collaboratori sportivi di cui all'articolo 17 del DL n. 137/2020 (Ristori).</p> <p>Viene precisato, ai fini dei requisiti necessari, che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.</p>

Nella successiva scheda si provvede semplicemente ad indicare i **settori di attività**, in base ai relativi codici ATECO, **ai quali, a seguito delle limitazioni istituite dal DPCM 3 novembre 2020, il decreto Ristori bis riserva alcune specifiche agevolazioni.**

RIEPILOGO DEI SETTORI E DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSI INDIRIZZATI			
ALLEGATO 1	Codice ATECO	Descrizione	%
	493210	Trasporto con taxi	100
	493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100
	493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
	522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100
	551000	Alberghi	150
	552010	Villaggi turistici	150
	552020	Ostelli della gioventù	150

552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
56101	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
56103	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
561050	Ristorazione su treni e navi	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
855209	Altra formazione culturale	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200

	931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
	931200	Attività di club sportivi	200
	931300	Gestione di palestre	200
	931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
	931999	Altre attività sportive nca	200
	932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
	932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
	932930	Sale giochi e biliardi	200
	932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
	949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
	949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
	960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
	960420	Stabilimenti termali	200
	960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
	493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100
	503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
	619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
	742011	Attività di fotoreporter	100
	742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
	855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
	855201	Corsi di danza	100
	920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
	960110	Attività delle lavanderie industriali	100
	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
	522130	Gestione di stazioni per autobus	100
	931992	Attività delle guide alpine	200
	743000	Traduzione e interpretariato	100
	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
	910100	Attività di biblioteche ed archivi	200
	910200	Attività di musei	200
	910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
	910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
	205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100
ART.1	RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI		

ART.6	PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO		
Art. 11	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020¹⁴. NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL		
ALLEGATO 2	Codice ATECO	Descrizione	%
	47.19.10	Grandi magazzini	200%
	47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
	47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
	47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
	47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
	47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
	47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
	47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
	47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
	47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
	47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
	47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
	47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
	47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
	47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
	47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
	47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
	47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
	47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
	47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
	47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%	
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%	

¹⁴ Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) dovuti **per novembre** il 16 dicembre. Si attendono chiarimenti dall'INPS.

	47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
	47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
	47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
	47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
	47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
	47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
	47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
	47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
	47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
	47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
	47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
	47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
	47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
	47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
	47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
ART.2	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020		
ART.4	CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA		
ART.5	MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI		
ART.6	PROROGA SECONDO ACCONTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CALO DI FATTURATO		
ART.7	SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DI NOVEMBRE		
ART. 11	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020¹⁵. - NON COMPRESI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL (aziende con sede operativa in Zona Rossa)		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

¹⁵ Non è chiaro se si intenda **dovuti il 16 novembre** o (come previsto dall'articolo 13 del DL 137-2020) **dovuti per novembre il 16 dicembre**.